



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 33
Informativa

OGGETTO: Materie Complementari.

Tributi.

Nota della Prefettura di Torino, prot. 2016002114/Area I del 1 marzo 2016 ⁽¹⁾.

Si informa che con la nota in oggetto, la Prefettura di Torino ha richiamato l'attenzione sulle modalità attuative dell'art. 36 del D.P.R. n. 600/73 ⁽²⁾. Si riporta, di seguito, estratto della nota prefettizia.

... devono essere comunicati esclusivamente i fatti, ovvero le situazioni e gli eventi reali, storicamente esistenti accertati nel corso di indagini di polizia giudiziaria o amministrativa, documentati, che possono configurarsi quali violazioni tributarie.

Inoltre, le segnalazioni redatte ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 600/73 non devono contenere elementi indiziari o di mera analisi che, se previsti, devono essere trasmessi alle competenti Istituzioni, mediante i canali di comunicazione già in uso.

Trattandosi, sostanzialmente, di segnalazioni per violazioni di natura tributaria, non è necessario che le altre Forze di Polizia individuino, con precisione, la norma violata, né tantomeno la qualificazione tributaria delle fattispecie riscontrate; sarà compito della Guardia di Finanza valutare la concreta configurabilità degli illeciti tributari ed avviare, ove opportuno, le conseguenti attività ispettive per il recupero delle imposte evase.

Nel caso di evidenze acquisite nel corso di indagini di polizia giudiziaria, il nulla osta del Procuratore competente, che dovrà sempre accompagnare la comunicazione, potrà essere concesso anche in deroga all'art. 39 del c.p.p., ai sensi dell'art. 33 del citato D.P.R. 600/73.

Le articolazioni territoriali delle Forze di Polizia trasmetteranno le informazioni acquisite al Comando Provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competente in ragione della residenza anagrafica della persona fisica o della sede legale della società interessata dalla comunicazione.

I soggetti pubblici e gli altri soggetti sopraccitati, invieranno le comunicazioni di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie esclusivamente al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

ML/RB

Addi, 23/03/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI

(1) Recante "D.P.R. 20 settembre 1973, n. 600, art. 36. Fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie da comunicare alla Guardia di Finanza."

(2) I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, reagenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a provarli.